



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1389

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Andrea Valenti dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

situazione impediva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera OCF n. 16640 del 30 settembre 2008 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Andrea Valenti, nato a Roma il 7 luglio 1971;

VISTO il decreto del 3 luglio 2019, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia e parere favorevole della Consob, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Advance SIM S.p.A. con sede in Milano (nel prosieguo solo la "Società" o la "SIM") e la sottoposizione della medesima alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ("LCA"), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 1, del TUF;

VISTA la nota dell'11 giugno 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Andrea Valenti in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota datata 29 gennaio 2020, notificata in pari data al sig. Andrea Valenti a mezzo posta elettronica certificata (prot. OCF n. 4633/2020), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Consob rispettivamente del 25 febbraio 2020 e dell'11 marzo 2020, con le quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prott. OCF n. 9959/2020 e n. 14503/2020);

VISTE le comunicazioni del 26 febbraio e del 5 marzo 2020 (prott. OCF n. 10243/2020 e n. 13830/2020) con cui l'interessato ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;

CONSIDERATE le osservazioni e la documentazione trasmesse dal sig. Andrea Valenti con le suddette comunicazioni con le quali l'interessato ha rappresentato, in particolare:

A) i seguenti presunti vizi del procedimento di cancellazione:

- la sussistenza di una pregiudizialità, rispetto al procedimento di cancellazione dall'albo avviato nei suoi confronti, dell'esito della riferita impugnazione per l'annullamento del provvedimento di LCA pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, in conseguenza della quale è stata altresì richiesta la sospensione del procedimento di cancellazione;
- la tardività dell'avvio del procedimento di cancellazione rispetto alla data di adozione del decreto ministeriale di LCA della SIM;
- l'assenza della "indicazione degli addebiti" nella comunicazione di avvio del procedimento e ulteriori vizi che interesserebbero la medesima comunicazione, che segnatamente non conterrebbe



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

elementi utili a fondare la responsabilità dell'interessato nella crisi della SIM, ledendone i diritti di difesa e di contraddittorio;

B) di essere estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi della SIM in quanto:

(i) le autorità di vigilanza in generale, e Banca d'Italia in particolare, non avrebbero comminato al sig. Andrea Valenti alcuna sanzione, nemmeno in via cautelare, riferita alla crisi della Società;

(ii) nessuna denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. o azione di responsabilità sarebbe mai stata promossa o paventata nei suoi confronti, neppure dagli organi della procedura, dai soci della SIM ovvero da terzi;

(iii) la carica di amministratore sarebbe stata ricoperta senza deleghe gestorie, con funzioni di direttore finanziario, mentre la responsabilità delle strutture operative e dei servizi di investimento della Società sarebbe stata affidata all'amministratore delegato;

(iv) non sarebbe stata pronunciata alcuna dichiarazione di insolvenza della SIM;

(v) in ogni caso, esisterebbero ragionevoli probabilità di annullamento del provvedimento di crisi della Società da parte del TAR per il Lazio - Roma presso cui è pendente il procedimento di impugnazione riferito;

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva in quanto il sig. Andrea Valenti ha svolto funzioni di amministrazione nella Società nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2017 e del 2018), avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della SIM dal 29 luglio 2015 sino al citato decreto ministeriale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e di liquidazione coatta amministrativa;

RITENUTE le osservazioni e la documentazione trasmesse dall'interessato irrilevanti e/o infondate e non idonee a dimostrarne l'estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della Società, in quanto:

1) con riferimento ai giudizi di impugnazione del decreto ministeriale di LCA della SIM presso il TAR Lazio, l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 472/1998 stabilisce la sussistenza della situazione impeditiva in caso di imprese sottoposte alla procedura di LCA, senza che a ciò rilevi la definitività del provvedimento di crisi della Società. Non è conseguentemente configurabile la sospensione del procedimento di cancellazione dall'albo per sopravvenienza della richiamata situazione impeditiva, rilevata altresì l'assenza di una previsione nell'ordinamento che preveda l'utilizzo della sospensione del presente procedimento amministrativo in pendenza della definizione del giudizio di impugnazione;

2) circa l'asserita tardività dell'avvio del procedimento di cancellazione e i vizi da cui sarebbe affetta la comunicazione di avvio del procedimento, inclusa la mancata precisazione delle specifiche responsabilità dell'interessato nella crisi della Società:

- alcuna decadenza dal potere di provvedere può essersi verificata in quanto né la disposizione del cit. art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 472/1998, né altre norme di rango legislativo e/o regolamentare, pongono termini di decadenza per l'accertamento dei presupposti dell'operatività delle situazioni impeditive all'iscrizione all'albo e l'avvio del relativo procedimento di natura amministrativa (non sanzionatoria) di cancellazione da parte dell'Organismo, considerato anche che la tempestiva



comunicazione all'Organismo delle situazioni impeditive previste dalla citata disposizione è rimessa allo stesso interessato e si configura come obbligo di comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'iscrizione del iscritto (comma 5, cit. art. 2 e art. 153, comma 3, del Regolamento intermediari);

- alcun vizio formale o sostanziale può essere ravvisato nella comunicazione di avvio del procedimento atteso il contenuto della stessa conforme alle previsioni di legge e la circostanza che l'onere di provare l'estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della SIM è posto dal regolatore in capo all'interessato. In particolare, la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo è stata regolarmente effettuata ed è completa di tutti i presupposti oggettivi e il procedimento di cancellazione in parola è stato correttamente avviato in applicazione degli artt. 38 e 41 (non già dell'art. 54) del RIO e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con assegnazione all'interessato di un termine per fornire memorie scritte e documenti volti a comprovare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della SIM, in aggiunta ad ogni altra informazione utile di cui egli fosse a conoscenza, pertanto alcuna lesione del contraddittorio e dei diritti di difesa dell'interessato può essersi verificata;

3) i rilievi trasmessi di cui si è dato atto *supra* alla lettera B) non rappresentano evidenze definitive e sono complessivamente inidonee a distanziare la posizione del sig. Andrea Valenti dai fatti che hanno portato alla crisi della SIM *[omissis]*. Come illustrato nella parte motivazionale del provvedimento di LCA della Società adottato ai sensi dell'art. 57, comma 1, del TUF, le violazioni normative e le irregolarità riscontrate sono state infatti ritenute di eccezionale gravità *[omissis]*;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa funzioni di amministrazione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

VALUTATA per le motivazioni espresse l'inidoneità degli elementi comunicati dal sig. Andrea Valenti a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa della Advance SIM S.p.A. e pertanto a inibire l'operatività della situazione impeditiva accertata;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Andrea Valenti, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Andrea Valenti, nato a Roma il 7 luglio 1971 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.

2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 17 giugno 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti